

ATTO DI DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)

TRA, DA UNA PARTE

VEM Sistemi S.p.A., con sede legale in 47122 Forlì (FC), Via Don Sebastiano Calderoni, 12, iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di Forlì-Cesena al n°/CF./P.IVA 01803850401, capitale sociale euro 500.000 i.v., di seguito "VEM", e/o "Titolare", in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Stefano Bossi,

E DALL'ALTRA

il Fornitore /Appaltatore, di seguito denominato anche "Responsabile";

nei loro rapporti reciproci ai fini della presente di seguito indicati anche come Parti,

premesso che

- (A) VEM e il Fornitore/Appaltatore hanno concluso un contratto avente ad oggetto la prestazione da parte del Fornitore/ Appaltatore di attività che potrebbero comportare il trattamento di dati di titolarità di VEM;
- (B) per tale ragione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, se con iniziale maiuscola, "Regolamento"), è necessario che il Fornitore/Appaltatore venga designato Responsabile del trattamento, se pur nei limiti dei compiti derivanti dall'esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti, di cui il presente Atto diviene parte integrante;

Tutto quanto sopra premesso le Parti pattuiscono quanto segue

Art. 1. Valore delle premesse

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.
2. Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente Atto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse al presente Atto e al Contratto menzionato al punto A delle premesse stesse.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Allegato, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato:

VEM Sistemi S.p.A.

47122 Forlì (FC)
Località San Giorgio
Via Don Sebastiano Calderoni, 12
Ph. +39 0543 725005 - Fax +39 0543 725277

I nostri uffici sono a:
Forlì, Milano, Modena,
Padova, Roma, Senigallia

Capitale sociale
Euro 500.000 i.v.
Registro Imprese

FC 01803850401
R.E.A. FC 217998
C.F./P.IVA 01803850401

- (a)** “Contratto” indica il/i contratto/i principale/i concluso tra VEM e il Fornitore/Appaltatore.
- (b)** “Titolare del trattamento” e/o “Titolare principale del trattamento”: indica la persona fisica o giuridica, la Pubblica Autorità o altro Ente che da solo o congiuntamente con altri soggetti determini le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, in questo caso VEM.
- (c)** “Responsabile”, “Responsabile del trattamento” o “Responsabile principale del trattamento”: indica la persona fisica o giuridica, la Pubblica Autorità o altro Ente che da solo o congiuntamente con altri soggetti tratti dati personali per conto del Titolare, ai fini del presente Atto il Fornitore/ Appaltatore.
- (d)** “Sub-Responsabile”, “Sub-Responsabile del trattamento”: indica un organismo individuato dal Responsabile per assisterlo nel trattamento dei dati personali del Titolare nel rispetto delle obbligazioni previste dal presente Atto.
- (e)** “Regolamento”: indica il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- (f)** “Codice”: indica il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” così come modificato dal D.Lgs. 120 agosto 2018, n. 101.
- (g)** “Clausole Contrattuali Standard” e/o “CCS”: indicano le clausole contrattuali standard per il trasferimento di dati personali da un Titolare dell'Unione Europea ad un Soggetto non SEE che agisce come Responsabile, adottate con Decisione della Commissione Europea 2010/87/CE e s.m.i.
- (h)** “EEA”, si intende l'European Economic Area (composta dagli Stati membri dell'UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia);

Art. 3. Designazione di Responsabile del trattamento.

1. VEM, in qualità di Titolare o di Responsabile principale del trattamento di dati personali relativi all'oggetto del Contratto, designa il Fornitore/Appaltatore quale Responsabile dei trattamenti di dati effettuati ai sensi di quanto indicato in premessa, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento.
2. Il Fornitore/ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Atto, accetta detta designazione.

Art. 4. Compiti del Responsabile del trattamento.

1. Il Fornitore/Appaltatore si impegna a procedere al trattamento dei dati personali per i quali è stato designato, segnatamente ai compiti di cui alla lett. (A) delle premesse, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento di dati personali che, con la sottoscrizione del presente Atto, dichiara di conoscere. Il Responsabile nominato si impegna quindi, in particolare, a procedere a detti trattamenti:

- i. adottando le più opportune misure atte al rispetto delle modalità di trattamento previste dall'art. 5 del Regolamento, nel rispetto delle eventuali indicazioni di VEM;
- ii. fornendo gli interessati dei quali acquisisca direttamente i dati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento e acquisendo dagli stessi, se necessario, il consenso al trattamento dei dati;
- iii. assistere VEM, anche nella misura in cui ciò sia possibile, con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del medesimo Regolamento;
- iv. adottando le misure di sicurezza di cui agli artt. 32 e seguenti del Regolamento;
 - a. adeguate tecniche di pseudonimizzazione o cifratura dei dati oggetto del trattamento;
 - b. misure adeguate ad assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento di dati personali oggetto del presente contratto;
 - c. misure adeguate a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati oggetto del trattamento in forza del presente contratto, che il Sub-Responsabile è anche tenuto a mantenere.
- v. procedendo alla individuazione e alla formazione dei soggetti designati o autorizzati al trattamento, indicando i trattamenti specificamente loro consentiti, nonché impegnandoli affinché siano tenuti allo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Fornitore/Appaltatore;
- vi. procedendo alla nomina di uno o più amministratori di sistema, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti nelle forme e con le modalità eventualmente indicate dal Garante per la protezione dei dati personali indicando, se richiesto, i relativi nominativi a VEM;
- vii. chiedendo a VEM l'autorizzazione alla nomina di Sub-Responsabili del trattamento, ogni qual volta il Fornitore/Appaltatore intenda avvalersi di un soggetto per il trattamento dei dati oggetto del presente Atto;
- viii. mettendo a disposizione di VEM tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi nascenti dalla designazione e consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni e comunque nel rispetto del segreto aziendale, realizzate da VEM o da un altro soggetto da questi incaricato, informando immediatamente VEM qualora, a suo parere, un'istruzione ricevuta violi il Regolamento o, comunque, ogni altra disposizione in materia di protezione dei dati;

- ix. tenendo il Registro del trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento, esibendone, su richiesta, copia, limitatamente ai trattamenti oggetto del presente Atto, al Titolare e/o al Responsabile principale;
- x. comunicando al Responsabile ogni violazione dei Dati Personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679 (Data Breach) entro 12 ore dal loro verificarsi (o da quando ne è venuto a conoscenza), assistendo il Titolare e il Responsabile principale al fine di garantire il rispetto, per quanto di loro competenza, degli obblighi in tema di violazione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679, in particolare relativi alla notifica all'Autorità per la protezione dei Dati Personali di eventuali violazioni e, se del caso, la loro comunicazione agli interessati.
- xi. il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali per i quali è stata designata nel rispetto dell'Allegato 1.

Art. 5. Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili del trattamento.

1. Laddove il Titolare, ai sensi dell'art. 4 punto vii) conferisca al Responsabile nominato il potere di designare ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 28, paragrafo 2, secondo periodo del Regolamento, è tenuto ad imporre nel relativo contratto, al Sub-Responsabile, tutti gli obblighi contenuti nella presente convenzione a carico del Fornitore.
2. Nel caso in cui il Sub-Responsabile sia stabilito al di fuori della EEA, il Fornitore è tenuto ad imporgli rispetto delle CCS. Ai predetti fini VEM, con il presente atto, conferisce procura al Responsabile al fine di sottoscrivere a suo nome e per suo conto le Clausole Contrattuali Standard per il trasferimento dei dati personali ai suoi Sub-Responsabili stabiliti in paesi terzi.

Art. 6. Adempimenti per l'esercizio dell'obbligo di vigilanza.

3. Al fine della vigilanza prevista dall'art. 28, par. 3, lett. (h), del Regolamento, il Responsabile si impegna a compilare e trasmettere i questionari che VEM intenda sottoporre al fine di verificare il rispetto delle vigenti norme in materia di trattamento di dati personali nonché delle istruzioni impartite nelle forme di cui al comma che precede e di cui all'Allegato 1.

Art. 7. Cessazione del trattamento alla risoluzione della designazione.

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. g) del Regolamento, alla revoca o comunque alla risoluzione della presente designazione il Responsabile è tenuto a cancellare o, a scelta di VEM e, a restituirgli tutti i dati personali, cancellando le copie esistenti, certificando l'esecuzione di tali adempimenti a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 8. Sopravvenienze normative o contrattuali.

1. Qualora sopravvenienze normative o mutamenti nei rapporti, anche contrattuali rendano nulla/invalida/inefficacie o comunque facciano decadere il presente Atto, con conseguente necessità di procedere ad una nuova designazione, o comportino la necessità di procedere a modifiche e/o a integrazioni della presente, le Parti s'impegnano sin da ora a concordare in buona fede la nuova designazione o le necessarie modifiche/integrazioni in modo da rendere i poteri del Responsabile coerenti con i nuovi diritti ed i nuovi doveri che faranno capo a quest'ultimo in ragione di suddette modifiche normative.
2. In tal caso il Responsabile si impegna a concordare in buona fede la nuova designazione anche coi Sub-Responsabili eventualmente designati ai sensi dell'art. 4.
3. Qualora per l'esecuzione del Contratto, le Parti abbiano specificatamente sottoscritto un separato e diverso documento di Designazione a Responsabile del trattamento o analogo accordo sul trattamento dei dati personali, quest'ultimo prevarrà sul presente Atto.

ALLEGATO 1 – ISTRUZIONI PER LA PROTEZIONE DATI PERSONALI

1. Obblighi del Responsabile del Trattamento

1.1 Il Responsabile del Trattamento tratterà i dati personali di cui VEM riveste il ruolo di Titolare o di Responsabile Principale secondo le previsioni del presente Allegato e garantisce il pieno rispetto di quanto previsto nel presente documento, ivi incluse le misure di sicurezza e riservatezza previste.

1.2 il Fornitore/Appaltatore garantisce di essere in possesso di adeguata esperienza, capacità e professionalità in misura tale da garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa l'applicazione del Regolamento, del Codice e, in genere, della normativa applicabile.

1.3 Il Responsabile del trattamento agirà autonomamente e potrà designare i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito "soggetti autorizzati"), impartendo agli stessi le relative istruzioni e verificandone la loro puntuale applicazione.

1.4 In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento, dal Codice e, in genere, dalla normativa applicabile, il Responsabile sarà tenuto a:

- a. assicurare che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale;
- b. procedere al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto del Regolamento, dal Codice e, in genere, della normativa applicabile, in particolare da quanto prescritto dalle norme relative alla raccolta del consenso dei singoli interessati, se necessario, al trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo rispetto ai Paesi dell'Unione Europea o un'organizzazione internazionale nonché solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dal Titolare del Trattamento;
- c. cancellare o restituire al Titolare tutti i dati personali successivamente alla conclusione della prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti;
- d. effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati dall'Incarico, espliciti e legittimi, ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;
- e. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni che il Titolare stesso dovesse ritenere opportuno voler effettuare;
- f. tenere un registro delle attività di trattamento e renderlo disponibile alle autorità di controllo;
- g. segnalare tempestivamente al Titolare le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati al trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 15-22 del Regolamento;
- h. informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti ai sensi del Regolamento e della normativa italiana di recepimento (ad esempio richieste del Garante, esiti delle ispezioni delle Autorità, richieste degli Interessati, reclami, eventi pregiudizievoli ecc.);
- i. attenersi in ogni caso alle istruzioni del Titolare del Trattamento.

2. Cessione del Contratto – Nomina di altro Responsabile – Subappalto.

2.1 Il Responsabile non potrà cedere l'Atto di designazione in tutto o in parte – né cedere i diritti dallo stesso derivanti - senza il preventivo consenso scritto e specifico del Titolare principale.

2.2 Il Responsabile potrà ricorrere ad altro Responsabile previa autorizzazione scritta del Titolare o del Responsabile principale del trattamento. Resta inteso che sarà onere del Fornitore/Appaltatore assicurare che nel caso in cui si ricorra a un altro Responsabile del Trattamento (UE o extra UE) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, su tale altro Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro Atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti all'interno del Contratto. Qualora il Sub-Responsabile eventualmente designato su autorizzazione della VEM ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Fornitore/Appaltatore conserva l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del predetto Sub-Responsabile.

2.3 Il Responsabile non potrà subappaltare l'esecuzione delle attività di cui all'Atto di designazione e, più in generale, delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto, senza il preventivo consenso scritto del Titolare. Qualora il Titolare dovesse autorizzare il Responsabile al subappalto, quest'ultimo rimarrà unico responsabile nei confronti del Titolare per la correttezza degli adempimenti e per tutte le azioni od omissioni dei subappaltatori. Il Responsabile si farà comunque carico di tutti gli oneri e costi aggiuntivi che conseguiranno da tale subappalto.

3. Nomina di Amministratori di Sistema

3.1 Il Responsabile procederà all'individuazione e nomina dei soggetti autorizzati che operino quali amministratori di sistema, impartendo le relative istruzioni e vigilando, anche tramite verifiche periodiche (da eseguirsi almeno con cadenza annuale), sulla puntuale osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite, nonché provvedere, in relazione ad esigenze occasionali e contingenti o a seguito di avvicendamenti, turnazioni o sostituzioni, agli adempimenti relativi nel rispetto delle norme di legge.

3.2 Nell'ambito dell'incarico ricevuto, il Responsabile si dovrà inoltre attenere alle seguenti istruzioni, che vengono impartite ai sensi del Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 in materia di amministratori di sistema:

- conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

- svolgere un'attività di verifica, con cadenza almeno annuale, sull'operato degli amministratori di sistema;

- adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

4. Sicurezza delle Informazioni

4.1 Il Responsabile si impegna a preservare efficacemente tutte le informazioni e i dati del Titolare secondo lo stato della tecnica da accessi non autorizzati, alterazione, distruzione o perdita, da trasmissione non autorizzata, trattamento non autorizzato e altri abusi nel quadro di un progetto di sicurezza che dia ampia e completa applicazione delle misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art.32 del Regolamento.

4.2 Il Responsabile si impegna ad effettuare audit interni periodici al fine di verificare l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative introdotte per proteggere i dati personali trattati. Se necessario, VEM può richiedere al Responsabile l'invio della documentazione relativa agli audit effettuati.

4.3 Il Responsabile può assegnare le autorizzazioni di accesso ai dati del Titolare o del Responsabile principale del trattamento solo ai propri autorizzati, in accordo con il concetto di autorizzazione, esclusivamente nella misura necessaria per l'incarico e in relazione al campo di applicazione del Contratto e dell'Atto di designazione a Responsabile.

4.4 Il Responsabile, laddove abbia la possibilità di accedere ai sistemi informatici del Titolare del Trattamento, si impegna ad accedere solamente alle informazioni e ai dati necessari all'adempimento dell'Atto.

4.5 Il Responsabile garantisce l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate, prima dell'inizio del trattamento dei dati, ed è obbligato a rivedere ed aggiornare regolarmente queste misure.

4.6 Il Responsabile deve informare, in forma scritta, VEM, in merito ad eventuali modifiche rilevanti alle misure tecniche e organizzative in essere. In ogni caso il Responsabile non potrà adottare alcuna misura che abbia come effetto quello di ridurre la protezione dei dati senza preventiva autorizzazione del Titolare o del Responsabile principale.

5. Data Breach

5.1 Il Responsabile è tenuto a informare immediatamente VEM, e comunque entro 12 ore da quanto ne viene a conoscenza, di sospette violazioni della protezione dei dati personali al fine di consentire al Titolare del Trattamento la segnalazione dell'incidente entro 72 ore all'autorità di vigilanza competente.

5.2 La comunicazione dovrà essere inviata, includendovi tutte le informazioni di cui all'art. 33, par. 3 del Regolamento UE, tramite e-mail all'indirizzo dprivacy@vem.com. Il Responsabile è comunque tenuto a riscontrare tempestivamente, e comunque nei tempi necessari per provvedere agli adempimenti di cui al paragrafo 5.1., ogni eventuale richiesta di informazione inoltrata dal Titolare.

5.3 Il Responsabile è tenuto ad adottare ogni misura indicata dal Titolare finalizzata a porre rimedio o prevenire violazioni della protezione dei dati personali. Il Responsabile del Trattamento informerà immediatamente il Titolare delle azioni normative di controllo che si svolgano nella propria azienda o nell'infrastruttura IT dallo stesso utilizzata e nel cui ambito avvenga un trattamento dei dati personali del Titolare o del Responsabile principale del Trattamento.

6. Questionario di conformità

Il Responsabile del Trattamento si impegna a compilare e restituire al Titolare ogni questionario che venga inoltrato da quest'ultimo e, comunque, ad inoltrargli, nel rispetto del segreto aziendale, ogni documento e/o Atto che gli venga richiesto al fine di valutare l'effettiva attività finalizzata alla conformità dei propri trattamenti al Regolamento UE.